

Avamprogetto

**Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di
note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente
l'introduzione della biometria nei permessi di soggiorno
per stranieri
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Art. 1

¹ Lo scambio di note del 30 giugno 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) 380/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 aprile 2008 che introduce la biometria nel permesso di soggiorno uniforme per cittadini di Paesi terzi è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004³ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Art. 2

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005⁴ sugli stranieri (LStr)

RS

- 1 RS **101**
- 2 FF ...
- 3 RS ...; RU ...; FF **2004** 5747
- 4 RS **142.20**

2005-.....

Art. 41 cpv. 4, 5 e 6

⁴ La carta di soggiorno può essere munita di un microchip. Esso contiene l'immagine del volto, le impronte digitali del titolare e i dati contenuti nelle righe leggibili elettronicamente.

⁵ Il Consiglio federale definisce le persone la cui carta di soggiorno deve contenere un microchip e quali dati devono esservi registrati.

⁶ L'Ufficio federale determina forma e contenuto delle carte di soggiorno. Può incaricare terzi, in parte o totalmente, dell'allestimento delle carte di soggiorno.

Art. 41a Sicurezza e lettura del microchip (nuovo)

¹ Il microchip è protetto contro le falsificazioni e la lettura non autorizzata. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti tecnici.

² Il Consiglio federale può concludere trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nei microchip con altri Stati, purché questi dispongano di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.

Art. 41b Servizi preposti all'allestimento della carta di soggiorno biometrica (nuovo)

¹ I servizi preposti all'allestimento della carta di soggiorno e gli appaltatori generali interessati devono dimostrare di:

- a. possedere le conoscenze specifiche e di adempiere le condizioni richieste;
- b. garantire una produzione sicura, di alta qualità, puntuale e conforme alle specifiche tecniche della carta di soggiorno;
- c. garantire il rispetto delle norme sulla protezione dei dati;
- d. disporre di sufficienti risorse finanziarie.

² Gli aventi diritto economico, i titolari di partecipazioni, i membri del consiglio di amministrazione o di un organo analogo, i membri della direzione, nonché le altre persone che hanno o possono avere un'influenza determinante sulla ditta o sulla produzione della carta di soggiorno per stranieri, devono godere di una buona reputazione. Possono essere eseguiti dei controlli di sicurezza ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del 19 dicembre 2001⁵ sui controlli di sicurezza relativi alle persone.

³ I documenti necessari per la verifica dei requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere richiesti in ogni momento dall'Ufficio. Se il servizio preposto all'allestimento della carta di soggiorno fa parte di un consorzio di imprese questi requisiti si applicano anche agli altri partecipanti al consorzio.

⁴ Le disposizioni dei capoversi 1 a 3 sono applicabili ai prestatori di servizi e ai fornitori se le prestazioni fornite rivestono importanza determinante per l'allestimento della carta di soggiorno biometrica.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce gli ulteriori requisiti applicabili ai servizi preposti all'allestimento della carta di soggiorno biometrica, agli appaltatori generali, ai prestatori di servizi e ai fornitori.

⁵ FF 2007 4771

Art. 102a Dati biometrici per carte di soggiorno (nuovo)

¹ L'autorità competente può registrare e conservare i dati biometrici necessari all'allestimento di una carta di soggiorno per stranieri.

² I dati biometrici necessari all'allestimento di una carta di soggiorno sono in linea di massima reregistrati ogni cinque anni. Il Consiglio federale disciplina le deroghe a tale principio.

³ I servizi cantonali di migrazione possono riutilizzare i dati registrati e conservati, al fine di rinnovare una carta di soggiorno.

Art. 102b Controllo dell'identità mediante la carta di soggiorno biometrica (nuovo)

¹ Le autorità seguenti sono autorizzate a leggere i dati registrati elettronicamente sul microchip ai fini del controllo d'identità:

- a. il Corpo delle guardie di confine;
- b. le autorità cantonali di polizia;
- c. le autorità cantonali e comunali di migrazione.

² Il Consiglio federale può autorizzare le compagnie di trasporto, i gestori aeroportuali e altri servizi incaricati di verificare l'identità delle persone a leggere le impronte digitali registrate nel microchip.

2. Legge federale del 20 giugno 2003⁶ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA) è modificata come segue:*Art. 3 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 lett. b*

² Il sistema coadiuva l'Ufficio federale nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:

b. rilascio di permessi per le persone registrate, compresi i permessi contenenti dati biometrici;

³ Il sistema coadiuva l'UFM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore dell'asilo:

b. rilascio di documenti di viaggio svizzeri nonché di permessi per le persone registrate;

Art. 4 cpv. 1 lett. b e c

¹ Il sistema d'informazione contiene:

- a. dati concernenti l'identità delle persone registrate;
- b. dati biometrici (immagine del volto e impronte digitali);

⁶ RS 142.51

c. dati concernenti i compiti specifici dell'Ufficio federale di cui all'articolo 3 capoversi 2 e 3.

Art. 7a Trattamento e accesso ai dati biometrici concernenti la carta di soggiorno (nuovo)

¹ Per adempiere i compiti attribuiti loro per legge, le autorità e gli organi seguenti sono abilitati a introdurre direttamente i dati biometrici nel sistema d'informazione:

- a. l'Ufficio federale della migrazione;
- b. le autorità che emanano le carte di soggiorno per stranieri.

² La registrazione dei dati biometrici e la trasmissione dei dati contenuti nella carta di soggiorno al centro incaricato di allestirla possono essere parzialmente o interamente delegate a terzi.

³ Per adempiere i compiti attribuiti loro per legge, le autorità e gli organi seguenti sono abilitati ad accedere ai dati biometrici del sistema d'informazione:

- a. l'Ufficio federale della migrazione;
- b. le autorità che emanano le carte di soggiorno per stranieri.

⁴ I servizi preposti all'allestimento della carta di soggiorno ottengono dalle autorità i dati necessari all'esecuzione del loro mandato.

⁵ I dati biometrici possono essere comunicati ai fini dell'identificazione delle vittime di incidenti, di catastrofi naturali e di atti di violenza nonché di persone scomparse. La comunicazione di informazioni ad altre autorità si basa sui principi dell'assistenza amministrativa.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi menzionate all'articolo 2.

..

Consiglio degli Stati: Consiglio nazionale: